



Città metropolitana di Venezia

C.F. 80008840276

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

S.U.A. per conto del Comune di Mirano

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI, DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER E ALTRI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ A FAVORE DELL'UTENZA DISABILE E CON DEMENZA. PERIODO NOVEMBRE 2020 - SETTEMBRE 2022.

1. PREMESSE

La **CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA** agisce in qualità di Stazione Unica Appaltante (in seguito SUA), giusta convenzione con il Comune di Mirano in data del 27/9/2018 prot. n. 71582.

Con determinazione a contrarre n. 699 del 11/08/2020 e determinazione n. 706 del 13/08/2020, la Responsabile dell'Area 2 - Interventi Sociali del comune di Mirano ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Mirano[codice NUTS ITH35].

CIG: 83983097D3

CPV: 85312100-0 servizi di centri diurni;

CUI: S82002010278201900002

I servizi rientrano tra quelli compresi nell'allegato IX del Codice dei Contratti, per i quali è stabilito dall'art. 35 comma 4 lettera d) dello stesso, specifica soglia.

La Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Responsabile dell'Area 2 - Interventi Sociali del Comune di Mirano (Ve), dott.ssa Federica Torresan.

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dott. Stefano Pozzer, dirigente della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia.

La procedura di gara viene gestita attraverso la piattaforma telematica della Città metropolitana di Venezia, attiva all'indirizzo: <https://cmvenezia.pro-q.it/>, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Per partecipare alla procedura, l'operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, di firma digitale di cui all'art. 1 lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005 e di dispositivo con accesso a internet e browser web in grado di gestire la firma digitale e l'accesso via internet alla piattaforma.

L'accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione con il conseguente rilascio delle credenziali d'accesso. Dopo la registrazione è possibile accedere alla sezione "Info & Helpdesk" dove sono disponibili per il supporto tecnico sia un manuale d'uso che un servizio di assistenza "Service desk" (contatto mediante ticket su piattaforma, e-mail all'indirizzo assistenza.cmve@pro-q.it o telefono +39 06 97857005).

E' previsto un limite massimo di spazio e di memoria per la presentazione dei singoli documenti fissato in 20MB.

I documenti devono essere presentati, concordemente a quanto richiesto nel presente disciplinare, come segue:

1. documento informatico firmato digitalmente con certificato di firma in corso di validità;
2. copia informatica di documento analogico (ove viene richiesta copia si intende scansione).

Si precisa che ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione "p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane "pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). E' necessario pertanto verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente. Il sistema permette comunque nella maggior parte dei casi di verificare la corretta apposizione della firma digitale, avvisando in caso di caricamento di un file non firmato laddove è invece richiesto un file firmato. Resta fermo l'onere da parte dell'operatore economico di verificare la corretta apposizione della firma digitale dove richiesta.

I documenti per i quali è richiesta la sottoscrizione a mezzo di firma digitale dovranno essere firmati singolarmente dai soggetti autorizzati. Non è consentito, a pena di esclusione, firmare digitalmente un file compresso contenente più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Non è necessario apporre la firma autografa e poi scansionare il documento da firmare digitalmente, né allegare la scansione di un documento di identità: il certificato di firma digitale valido sostituisce tutti i suddetti adempimenti.

La Città metropolitana di Venezia non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante agli operatori economici concorrenti dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo della piattaforma, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

1. eventi di "forza maggiore" intendendosi, in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento alla rete o per guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazione e/o agli impianti tecnologici che consentono l'utilizzo della piattaforma, per fatto di terzi, scioperi, atti vandalici e terroristici, incendi ed altri disastri naturali;
2. errata utilizzazione degli strumenti da parte dell'operatore economico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. capitolato speciale d'appalto;
2. progetto del servizio;
3. progetto "Sollievo";
4. regolamento Comunale in materia di Servizi e Prestazioni Sociali;
5. codice di comportamento adottato dal Comune di Mirano con deliberazione di G.C. n. 266 del 30/12/2013;
6. D.U.V.R.I.;
7. bando di gara;
8. disciplinare di gara;
9. modello "Dichiarazioni integrative domanda di partecipazione e a corredo DGUE";
10. modello "Dettaglio costi della manodopera";
11. modello DGUE;
12. modello "Avvalimento";
13. modello "Scheda Offerta Tecnica";
14. linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
15. protocollo di Legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei comuni aderenti all'Associazione.

La documentazione di gara è disponibile, a partire dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla G.U.R.I V Serie Speciale – contratti Pubblici, sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Città metropolitana di Venezia raggiungibile all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>.

Conformemente a quanto disposto dall'art 72 del Codice e dal D.M. 2/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 99 del 26/08/2020;
- Sito informatico del MIT di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 6 aprile 2001 n. 20;
- Profilo del committente <https://cittametropolitana.ve.it/> sezione Amministrazione Trasparente – Bandi SUA (<https://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html>).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> dopo aver effettuato l'accesso al sistema. Nel pannello della gara denominata con l'oggetto di cui al presente appalto è presente la sezione "**Comunicazioni di gara**" da cui si può inserire "**Nuova comunicazione di gara**". Nella sezione "**Chiarimenti**", visibile anche nel dettaglio di gara, saranno pubblicate le risposte ai quesiti inoltrati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **il termine delle ore 12.00 del giorno 09/09/2020**. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite

almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> nella sezione “**Lista chiarimenti**”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che verranno considerati validi unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente sulla piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/>. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la SUA non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi. Le risposte saranno fornite attraverso il medesimo canale.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di DGUE, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del Codice.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di gestione operativa del Centro Diurno per anziani, del Progetto Sollievo Alzheimer a favore di persone affette da demenza (anche tipo Alzheimer) di grado lieve/moderato, del servizio di Assistenza Domiciliare a favore dell’utenza disabile e/o con demenza, del servizio di trasporto sociale a favore dell’utenza disabile, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto e nel Progetto del servizio, periodo novembre 2020 – settembre 2022.

L’appalto del servizio è da intendersi una prestazione unica, ritenendo che tale gestione risponda a criteri di efficienza ed economicità nell’utilizzo delle risorse umane, e pertanto non è prevista la suddivisione in lotti.

Tabella n. 1– Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>secondaria</i>)	Ore totali in 23 mesi	Costo orario a base di gara
1	Gestione Centro Diurno per anziani, Progetto sollievo Alzheimer e altri servizi a sostegno della domiciliarità a favore dell'utenza disabile e con demenza.	85312100-0 <i>servizi di centri diurni</i>	P	16.923	€ 20,00
Importo a base di gara per la durata di 23 mesi soggetto a ribasso Iva esclusa					€ 338.460,00 (di cui € 257.229,60 per costi della manodopera)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 0,00

Tabella n. 2 - Dettaglio dell'importo dell'appalto

	Ore settimanali medie	Settimane	Ore periodo	Costo orario	Importo a base di gara per la durata di 23 mesi (IVA esclusa)
CENTRO DIURNO	79,37	92	7.302	€ 20,00	€ 146.040,00
PROGETTO ALZHEIMER	13,27	92	1.221	€ 20,00	€ 24.420,00
SAD DISABILI	24	100	2.400	€ 20,00	€ 48.000,00
SAD ALZHEIMER	48	100	4.800	€ 20,00	€ 96.000,00
TRASPORTO SOCIALE	12	100	1.200	€ 20,00	€ 24.000,00
Totale			16.923		€ 338.460,00

L'appalto è finanziato con risorse stanziare nei bilanci pluriennali del Comune di Milano.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che il comune di Milano ha stimato pari a euro 257.229,60, pari al 76% dell'importo a base di gara, come indicato nel "Progetto" disponibile tra i documenti di gara.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI

4.1 DURATA

Il contratto avrà durata di 23 mesi, con decorrenza dal 01/11/2020 al 30/09/2022. Qualora l'appalto abbia inizio in data diversa dal 01.11.2020, la durata sarà comunque di mesi 23 (ventitre).

4.2 OPZIONI

Non previste.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

(“nel DGUE Parte IV sezione A compilare il punto 1”) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure (se ricorre) nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del

D.Lgs. n. 460/1997; in ogni caso l'oggetto sociale dell'impresa deve comprendere ovvero essere coerente con l'oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(“nel DGUE Parte IV sezione C compilare il punto 1b”)

Aver eseguito servizi socio-assistenziali effettuati a favore della domiciliarità **non in struttura** nell'ultimo triennio con buon esito, a favore di soggetti pubblici e/o privati, per un importo complessivo minimo pari ad **€ 300.000,00** IVA esclusa (con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi).

Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, più precisamente, da agosto 2017 ad agosto 2020, o minor periodo di attività.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI non necessariamente costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **punto 7.3 (requisiti di capacità tecnica e professionale)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale **punto 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), dal consorzio;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili) del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 47 comma 2-bis del Codice stesso.

8. AVVALIMENTO (nel DGUE Parte II sezione C)

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e il corrispettivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89 comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: sì, ma tenendosi conto della "plenaria" (Cons Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23), secondo cui non è ammissibile " un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile".

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto di euro 338.460,00 e precisamente di importo pari ad **euro 6.769,20**, salvo quanto previsto all'art 93, comma 7 del Codice, rilasciata **a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276;**

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Città metropolitana di Venezia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752 ;

Si precisa che in caso di garanzia costituita a mezzo contante, bonifico o assegno circolare, la quietanza del versamento, presso la tesoreria sopraindicata, dovrà essere inserita come *file* nella documentazione amministrativa. FARE MOLTA ATTENZIONE: non è ammesso l'inserimento della copia dell'assegno circolare.

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.1. oppure 1.1.1. contenuti nell'“Allegato A – Schemi Tipo” del decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti presentano le sole schede tecniche, contenute nell'“Allegato B – Schede Tecniche” del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Unica Appaltante – Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, C.F. 80008840276;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22 comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.lgs. 82/2005 se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate *[Il principio vale solo per il consorzio stabile: cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227.]*

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano già stati costituiti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie non previste a pena di esclusione dal Codice).

È sanabile mediante soccorso istruttorio la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante (in deroga al punto 9 del

bando tipo n. 1/2017 e ciò in relazione al principio esposto dal T.A.R. Basilicata n. 531/2017 e al T.A.R. Piemonte n. 3/2018, in quanto la fattispecie è assimilabile a quella della cauzione non presentata per nulla).

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo; le eventuali richieste di accompagnamento devono essere inoltrate alla dott.ssa Federica Torresan, tel. 041/5798338, all'indirizzo e-mail interventi.sociali@comune.mirano.ve.it e specificare nell'oggetto: *“Procedura aperta per l'appalto dei servizi di gestione del centro diurno per anziani, del progetto sollievo Alzheimer e altri servizi a sostegno della domiciliarità a favore dell'utenza disabile e con demenza. periodo novembre 2020 - settembre 2022”*; la richiesta deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Successivamente alla richiesta, il comune di Mirano comunicherà all'interessato il giorno e l'ora del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto ai sensi dell'art. 65 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17/7/2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica attiva all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per le **ore 12:00 del giorno 18/09/2020** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Per poter presentare offerta e prender parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma PRO-Q all'indirizzo <https://cmvenezia.pro-q.it/>, così come disciplinato nei manuali disponibili nell'apposita sezione della piattaforma “Info & Helpdesk”.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamento delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, al fine del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo prima della presentazione dell'offerta (vedi punto 2 del manuale presente nella sezione “Info & Helpdesk”).

L'operatore economico registrato alla piattaforma PRO-Q accede all'interfaccia “Pannello Gara Fornitore” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “Partecipazione gara”, che consente di predisporre le buste telematiche afferenti la Documentazione amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Al termine della procedura sopra descritta, l'operatore economico può passare allo step "Conferma e invio", completando così la presentazione effettiva dell'offerta.

Nel caso di concorrenti associati, ciascun documento componente l'offerta dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**.

ATTENZIONE:

si precisa che, nel caso l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori da parte dell'operatore economico, sarà necessario procedere al ritiro della busta telematica (pannello Gara - Partecipazione gara – opzione "Ritira busta") ed inviare nuovamente la documentazione che sostituirà tutti gli elementi della precedente (amministrativa, tecnica ed economica). Si precisa che fino alla scadenza della gara è possibile inserire una nuova offerta, previo ritiro della precedente; **pertanto la modifica va a sostituire quanto in precedenza inserito e non funge da integrazione, bensì da sostituzione di quanto già allegato.**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma PRO-Q e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma stessa in modo segreto, riservato e sicuro.

Non verranno considerate valide dalla piattaforma PRO-Q le offerte plurime, condizionate o alternative.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (vedi paragrafo 1. del presente disciplinare).

Le dichiarazioni che deve rendere il concorrente e richieste nel presente disciplinare devono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Unica Appaltante sulla piattaforma PRO-Q.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83 comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio ordinario di concorrenti, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in piattaforma PRO-Q come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. Si precisa che tutti i componenti del raggruppamento dovranno aver effettuato la registrazione alla piattaforma PRO-Q. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione alla piattaforma stessa per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel Manuale alla sezione "Info & Helpdesk".

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente disciplinare al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà attivato esclusivamente attraverso la piattaforma telematica <https://cmvenezia.pro-q.it/> mediante apposita comunicazione di gara nella sezione “**Comunicazioni di gara – richiesta chiarimenti durante la valutazione di gara**”.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La domanda di partecipazione alla gara viene generata automaticamente dal sistema con l'inserimento da parte dell'operatore economico dei dati richiesti.

Ad integrazione della domanda di partecipazione viene richiesto di compilare anche l'allegato “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

ATTENZIONE:

per l'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario apporre 1 marca da bollo da euro 16,00 sull'allegato “Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”. Tale allegato contiene anche la dichiarazione che la marca da bollo apposta non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'assenza della marca da bollo verrà tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4-*quater* del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione sulla piattaforma tra i documenti di gara e secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. E' altresì messa a disposizione la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016.

Parte I- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è già compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascun ausiliaria**, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 e comma 7 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) copia del contratto di avvalimento firmato digitalmente o copia scansionata dell'originale cartaceo, accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale in proprio possesso, sottoscritta digitalmente da notaio o pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs 235/2010, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria.

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2), si consiglia di utilizzare l'apposito modello "Avvalimento" disponibile tra i documenti di gara.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti di contratto di appalto che intende subappaltare a terzi.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e d.l. n. 135 del 14/12/2018, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C punto 1b per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte con firma digitale (utilizzando l'allegato "DICHIARAZIONE INTEGRATIVE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E A CORREDO DEL DGUE"), anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Mirano approvato con delibera di Giunta n. 266 del 30/12/2013, reperibile tra la documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. di accettare integralmente il Protocollo legalità sottoscritto in data 18/09/2019 dalla Prefettura di Venezia, Regione del Veneto, UPI Veneto e da ANCI Veneto in rappresentanza dei comuni aderenti all'Associazione, presente tra la documentazione di gara;
7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
- ATTENZIONE:** la SUA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 184/2006;
8. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
9. dichiara che la marca da bollo apposta sulla dichiarazione non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso dalla partecipazione alla presente procedura di gara.
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2, e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 [Cfr. anche art. 110 del codice dei contratti pubblici e le modifiche recate, all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal convertito D.L. 18 aprile 2019, n. 32.]

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
13. per l'operatore economico interessato all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110 commi 4, 5 e 6, dichiara di rientrare – allegando la relativa documentazione di comprova – nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 110:
- comma 4
 - concordato “in bianco”; concordato “liquidatorio”;
 - comma 5;
 - comma 6.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero utilizzando l'allegato “Dichiarazione integrative alla domanda di partecipazione e a corredo del DGUE”, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega i seguenti documenti in formato elettronico:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 2) documento, in modalità informatica (vedi paragrafo 10) attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) (facoltativo) copia dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE (certificati/attestazioni di eseguiti servizi rilasciati dall'amministrazione/soggetto contraente con l'indicazione dell'oggetto, del periodo di esecuzione e dell'importo).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale

in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve depositare a sistema (upload) nell'apposita sezione della piattaforma "Richieste tecniche" la seguente documentazione:

- a) **"scheda offerta tecnica"** debitamente compilata per i criteri di valutazione A5, B1, B2 della "Tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del paragrafo 18.1 del presente disciplinare;
- b) la **"relazione tecnica"** strutturata in capitoli corrispondenti ai criteri/sub criteri di valutazione A1, A2.1, A2.2, A2.3, A3, A4, A6 della tabella del paragrafo 18.1 del presente disciplinare, redatta in modo chiaro ed accurato nel numero massimo di n. 10 facciate formato A4, dimensione del carattere non inferiore a 10; detta relazione deve essere munita di apposito indice e copertina che non verranno computati nel numero massimo di facciate ammesse; il testo eccedente i suddetti limiti non verrà preso in esame dalla Commissione giudicatrice.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA - OFFERTA ECONOMICA

L'"Offerta economica" deve essere formulata compilando nell'apposita sezione "Richieste economiche", la "Scheda Economica con punteggi" e contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **prezzo complessivo offerto**, inferiore rispetto all'importo del servizio posto a base di gara soggetto a ribasso, pari ad euro 338.460,00 (al netto dell'IVA), da esprimere con due cifre decimali;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95 comma 10 del Codice; detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la stima del costo della manodopera**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

ATTENZIONE: relativamente ai costi della manodopera il concorrente compila l'**allegato "Dettaglio costi della manodopera"** al fine di consentire alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 10, di verificarne la congruità, nel rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice;

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e, nel caso di concorrenti associati, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio totale sarà assegnato con la seguente formula:

$$P_{tot} = A_i + B_i$$

dove:

- P_{tot} è il punteggio complessivo;
- A_i è il punteggio attribuito all'offerta economica;
- B_i è il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio P_{tot} maggiore.

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione del servizio di cui al presente disciplinare, anche in presenza di una sola offerta valida.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri/sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi e il corrispondente valore massimo per ciascuno; detti criteri/sub-criteri sono così distinti:

- a) **natura qualitativa/discrezionale**: identificati dalla lettera “**D**”;
 b) **quantitativa**: identificati dalla lettera “**Q**”;

OFFERTA TECNICA => max 80 punti come di seguito attribuiti:

CRITERIO/SUB CRITERIO INDICATORI/CRITERIO MOTIVAZIONALE	PUNTI ATTRIBUITI Punteggio D/Q	FORMULA PUNTEGGIO	
A) Progetto di gestione operativa del centro diurno	MAX 75 punti		
<p>A1. CONTENUTI ORGANIZZATIVI L'operatore economico deve descrivere le attività quotidiane (es.: descrizione della giornata tipo) e le attività educativo/ricreative da realizzare presso il Centro Diurno. Saranno valutate: - la chiarezza e la concretezza nella presentazione delle attività proposte; - la congruenza delle attività con gli obiettivi previsti per la gestione del Centro Diurno per anziani di cui all'art. 8 punto 1) del Capitolato Speciale; - le proposte di attività innovative in conformità agli obiettivi previsti nel capitolato.</p>	MAX 20 punti D	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 20^*$</p>	
<p>A2. MODALITA' ORGANIZZATIVA L'operatore economico deve descrivere le modalità di comunicazione, di gestione delle criticità ed emergenze, nonché le modalità di gestione delle relazioni come meglio specificato ai punti A2.1, A2.2 e A2.3.</p>	<p>A2.1 COMUNICAZIONE L'operatore economico deve descrivere le modalità di comunicazione con i familiari dell'utente e gli strumenti utilizzati per valutare l'efficacia della comunicazione. Saranno valutate: - la chiarezza con cui vengono descritte le modalità di comunicazione; - la fattibilità delle proposte presentate; - la qualità della metodologia utilizzata per valutare l'efficacia della comunicazione.</p>	MAX 8 punti D	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: $P = mc \times 8^*$</p>
	<p>A2.2 CRITICITA' E GESTIONE DELLE EMERGENZE L'operatore economico deve descrivere le modalità di gestione delle criticità e delle</p>		MAX 8 punti D

	<p>emergenze e gli strumenti utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi messi in atto.</p> <p>Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiarezza con cui vengono descritte le modalità di gestione delle criticità e delle emergenze; - la fattibilità delle proposte presentate; - la qualità della metodologia utilizzata per valutare l'efficacia degli interventi proposti a superamento delle criticità/emergenze. 		
	<p>A2.3 RELAZIONI</p> <p>L'operatore economico deve descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di gestione delle relazioni tra il personale della ditta affidataria ed il personale dell'ente locale; - le modalità di gestione delle conflittualità tra utenti e/o tra utenti e operatori; - gli strumenti utilizzati per valutare l'efficacia degli interventi messi in atto per la gestione delle relazioni e delle conflittualità. <p>Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiarezza con cui vengono descritte le modalità di gestione delle relazioni e delle conflittualità; - la fattibilità delle proposte presentate; - la qualità della metodologia impiegata per valutare l'efficacia degli strumenti utilizzati per la gestione di relazioni/conflittualità. 	<p>MAX 8 punti D</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 8^*$
<p>A3. CONTROLLO</p>	<p>L'operatore economico deve descrivere le metodologie di controllo attuate per verificare l'esatta corrispondenza del servizio realizzato al servizio richiesto evidenziando i mezzi e gli</p>	<p>MAX 7 punti D</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p>

<p>strumenti utilizzati. Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiarezza con cui viene descritto quanto richiesto; - la qualità della metodologia di controllo delle attività svolte; - la fattibilità delle proposte presentate. 		$P = mc \times 7^*$
<p>A4. STRUMENTI DI VALUTAZIONE L'operatore economico deve illustrare il sistema di valutazione, indicando gli strumenti di rilevazione della qualità dei servizi, delle modalità e degli indicatori idonei a rilevare la soddisfazione dell'utente. Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiarezza con cui viene descritto quanto richiesto; - la fattibilità delle proposte presentate; - la capacità di attivare in modo efficace gli strumenti di rilevazione della qualità dei servizi e della soddisfazione dell'utenza. 	<p>MAX 15 punti D</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 15^*$
<p>A5. FORMAZIONE L'operatore economico deve indicare se intenda a proprio carico attuare una formazione degli operatori, attinente al servizio in gara, oltre il limite minimo di 6 ore/annue pro-capite, previsto dall'art. 12 punto 8 del Capitolato speciale.</p>	<p>MAX 3 punti Q</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: punti 0,3 per ogni ora di formazione aggiuntiva fino ad un massimo di 10 ore</p>
<p>A6. COLLABORAZIONE CON LE REALTA' PRESENTI NEL TERRITORIO L'operatore economico deve descrivere la metodologia di raccordo con il territorio nel quale viene realizzato il progetto d'intervento, esplicitando in termini concreti le sinergie che si intendono sviluppare in collaborazione con il tessuto sociale e con altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio. Saranno valutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la chiarezza con cui viene descritto quanto richiesto; - la fattibilità delle attività proposte; - la congruenza delle attività con gli obiettivi previsti per la gestione del Centro Diurno per anziani di cui all'art. 8 punto 1) del Capitolato Speciale. 	<p>MAX 6 punti D</p>	<p>Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:</p> $P = mc \times 6^*$
<p>B) PROPOSTE IN RELAZIONE AL MIGLIORAMENTO E ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI GARA</p>	<p>MAX 5 punti</p>	
<p>B1. FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE PER INTERVENTI MIRATI</p>	<p>Max 2 punti Q</p>	<p>Sarà attribuito 1 punto per ogni figura professionale specifica da dedicare a interventi mirati a favore dell'utenza e/o dei familiari, oltre alle</p>

		tipologie già previste dal presente appalto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: podologo, arteterapeuta, musicoterapeuta...).
B2. SERVIZI COLLATERALI GIÀ DISPONIBILI	Max 3 punti Q	Sarà attribuito 1 punto per ogni servizio collaterale già disponibile, senza oneri aggiuntivi. I servizi collaterali non devono rientrare tra le attività già previste all'interno della programmazione ordinaria e possono essere riferite al miglioramento dell'ambiente interno/esterno del centro con esclusione di qualsiasi intervento di esecuzione di lavori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: forniture materiali per un miglior utilizzo degli spazi interni/esterni, fornitura materiali per laboratori).

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **48 punti**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore a detta soglia. Si precisa che la soglia di sbarramento opera sulle offerte non riparametrate.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

* A ciascuno dei criteri/sub-criteri qualitativi (corrispondenti alle voci A1, A2.1, A2.2, A2.3, A3, A4, A6 della tabella sopra riportata), cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$$C_i = mc$$

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice a ciascun concorrente (C_i =coefficiente attribuito al concorrente i esimo).

Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno dei criteri/sub-criteri qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

Giudizio	Descrizione	Coefficiente
NON VALUTABILE	Nel caso di trattazione assente che denota nulla o assenza di rispondenza con le aspettative.	0,0
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti.	0,2
APPENA SUFFICIENTE	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente appena sufficiente; limitata fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; scarsa chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; scarsa concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non sufficientemente in linea con gli standard richiesti.	0,4
SUFFICIENTE	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	0,6
BUONO	Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,8
OTTIMO	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.	1

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un punteggio secondo la seguente formula:

DESCRIZIONE	PUNTI MAX	FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
<p>importo a base di gara € 338.460,00 (al netto dell'IVA)</p>	<p>20</p>	<p>$P = P_{\min} / P_{\text{iesimo}} * 20$</p> <p>dove: P = punteggio attribuito al concorrente P_{min} = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute P_{iesimo} = prezzo offerto dal corrente iesimo</p>

Le offerte vanno espresse con due cifre decimali.

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa che il calcolo dei punteggi tecnici verrà effettuato in un foglio excel al di fuori della piattaforma telematica e che il punteggio delle singole offerte tecniche verrà inserito manualmente nella piattaforma.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi specificati nella Tabella "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio qualitativo secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio sarà dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

Il punteggio totale finale si otterrà sommando il punteggio totale ottenuto per l'offerta tecnica e il punteggio totale ottenuto per l'offerta economica. Sulla base del punteggio totale finale sarà formulata la graduatoria.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri/sub-criteri, se nel singolo criterio/sub-criterio di natura discrezionale (A.1, A.2.1, A.2.2, A.2.3, A.3, A.4, A.6 della Tabella dei cui al paragrafo 18.1) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio/sub criterio

il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, mediante applicazione della seguente formula:

$$R = P_{\max} \times R_i / R_{\max}$$

dove:

R = singolo punteggio riparametrato;

R_i = singolo punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R_{max} = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione;

P_{max} = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto al criterio/sub-criterio in esame.

N.B. 1:

Il risultato finale di ogni singola formula applicata per l'attribuzione dei punteggi verrà arrotondato alla quarta cifra decimale: per eccesso qualora la quinta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, oppure per difetto qualora la quinta cifra decimale risulti inferiore a cinque.

N.B. 2:

Il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma PRO-Q e sarà verificato anche mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante; al riguardo, si precisa che ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, avranno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica PRO-Q e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevarranno su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma PRO-Q.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

La piattaforma PRO-Q al momento della ricezione dell'offerta ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una comunicazione di gara e relativo messaggio e-mail di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **22/09/2020** alle **ore 9:00** presso la sala attico al piano terzo del Centro Servizi 2 (torre nord) della sede della Città metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre (VE), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. E' possibile altresì, per gli operatori economici registrati alla piattaforma PRO-Q e partecipanti alla gara, prendere visione dello svolgimento delle operazioni di gara direttamente dalla piattaforma stessa, accedendo alla pagina "Sedute pubbliche" disponibile nel pannello gara fornitore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno un giorno prima della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link "Bandi SUA" e nella piattaforma PRO-Q nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura; tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con gli stessi mezzi, tempi e modalità sopra specificate.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la regolarità dei plichi telematici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art.76, comma 2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La SUA procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla piattaforma telematica PRO-Q, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, si insedierà la Commissione per il proseguimento delle operazioni di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al seggio di gara, che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, se necessario, in relazione ad eventuali calcoli complessi da effettuarsi, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nell'Offerta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il Comune di Mirano prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.

La SUA, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La SUA aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune di Mirano procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e sarà stipulato con il Comune di Mirano.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Mirano entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad euro 550,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105 comma 3 lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto garantendo - compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico/organizzative - il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore, nonché quella integrativa aziendale e sottoscritti dagli attuali appaltatori e dalle OO.SS.LL.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Venezia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'operatore economico all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano

nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:

- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”.

IL DIRIGENTE

dott. Stefano Pozzer

(documento firmato digitalmente)